

Si realizza il reato di riciclaggio per l'Amministratore di fatto di una Società che conferisce il denaro - proveniente da reato - in una Società terza attraverso un aumento di capitale.

Con la **Sentenza 976** la Corte di Cassazione ribadisce, così, la condanna per il reato previsto dall'**art.648bis** per la somma realizzata attraverso un'azione illecita. Per il Giudice territoriale non sussisteva la prova che il Soggetto avesse partecipato al reato presupposto, **questa circostanza gli avrebbe evitato l'accusa di riciclaggio**, ma i Giudici di Cassazione rammentano che il *criterio temporale* (generalmente utilizzato per la distinzione tra colui che ha commesso il reato e colui che ne ricicla i proventi, **non è risolutivo**, così come il tentativo di derubricare il reato di riciclaggio in quello di ricettazione.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, il trasferimento di denaro acquisisce la finalità di ripulire lo stesso dalla provenienza illecita. Scopo ottenuto attraverso un'operazione *formalmente legittima* e dunque non sospetta: *il conferimento di denaro ad una Società terza, al di fuori di ogni palese collegamento e di ogni possibile giustificazione, nella forma di un aumento di capitale*. Tutto questo a favore di una Società cessata definitivamente dopo qualche mese dal versamento.